



Bergamo, 10 giugno 2022

**CIRCOLARE N. 13**

**AGEVOLAZIONI PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI ENERGETICI**

I recenti Decreti “Energia”, “Aiuti”, “Ucraina” e “Sostegni ter” hanno introdotto alcuni crediti d’imposta finalizzati ad aiutare le imprese a fronteggiare i crescenti costi energetici, come meglio dettagliato oltre.

**Credito d’imposta imprese **energivore** – primo trimestre 2022 (Art. 15, DL n. 4/2022)**

L’aiuto introdotto è così configurabile:

- Imprese beneficiarie:
  - o Imprese a forte consumo di energia, individuate nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2017 (si tratta sostanzialmente delle imprese industriali operanti nei settori del tessile, carta, vetro, gomma, plastica, ceramica, siderurgia e componenti elettronici);
- Requisito di accesso:
  - o Incremento di almeno il 30% del costo per kWh della componente energetica nell’ultimo trimestre 2021 rispetto all’ultimo trimestre 2019;
- Misura del credito d’imposta:
  - o **20%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022;
- Codice tributo per compensazione: 6960.

**Credito d’imposta imprese **energivore** – secondo trimestre 2022 (Art. 4, DL n. 17/2022)**

L’aiuto introdotto è così configurabile:

- Imprese beneficiarie:
  - o Imprese a forte consumo di energia, individuate nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2017 (si tratta sostanzialmente delle imprese industriali operanti nei settori del tessile, carta, vetro, gomma, plastica, ceramica, siderurgia e componenti elettronici);
- Requisito di accesso:
  - o Incremento di almeno il 30% del costo per kWh della componente energetica nel primo trimestre 2022 rispetto al primo trimestre 2019;
- Misura del credito d’imposta:
  - o **25%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022;
- Codice tributo per compensazione: 6961.



**Credito d'imposta imprese **gasivore** – primo trimestre 2022 (Art. 15.1, DL n. 4/2022)**

L'aiuto introdotto è così configurabile:

- Imprese beneficiarie:
  - o Imprese a forte consumo di gas naturale, individuate nel Decreto del Ministero della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2017, e con consumi pari ad almeno 23.645,5 Sm<sup>3</sup> nel primo trimestre 2022 (al netto dei consumi per usi termoelettrici);
- Requisito di accesso:
  - o Incremento di almeno il 30% dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) nell'ultimo trimestre 2021 rispetto all'ultimo trimestre 2019;
- Misura del credito d'imposta:
  - o **10%** delle spese sostenute per il gas acquistato ed effettivamente consumato nel primo trimestre 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici;
- Codice tributo per compensazione: non ancora istituito.

**Credito d'imposta imprese **gasivore** – secondo trimestre 2022 (Art. 5, DL n. 17/2022)**

L'aiuto introdotto è così configurabile:

- Imprese beneficiarie:
  - o Imprese a forte consumo di gas naturale, individuate nel Decreto del Ministero della transizione ecologica n. 541 del 21 dicembre 2017, e con consumi pari ad almeno 23.645,5 Sm<sup>3</sup> nel primo trimestre 2022 (al netto dei consumi per usi termoelettrici);
- Requisito di accesso:
  - o Incremento di almeno il 30% dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) nel primo trimestre 2022 rispetto al primo trimestre 2019;
- Misura del credito d'imposta:
  - o **25%** delle spese sostenute per il gas acquistato ed effettivamente consumato nel secondo trimestre 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici;
- Codice tributo per compensazione: 6962.

**Credito d'imposta imprese **diverse da quelle energivore** – secondo trimestre 2022 (Art. 3, DL n. 21/2022)**

L'aiuto introdotto è così configurabile:

- Imprese beneficiarie:
  - o Imprese diverse da quelle "energivore";
  - o dotate di contatore con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kWh;
- Requisito di accesso:
  - o Incremento di almeno il 30% del costo per kWh della componente energetica nel primo trimestre 2022 rispetto al primo trimestre 2019;
- Misura del credito d'imposta:



- **15%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022;
- Codice tributo per compensazione: 6963.

Credito d'imposta imprese **diverse da quelle gasivore** – **secondo** trimestre 2022 (Art. 4, DL n. 21/2022)

L'aiuto introdotto è così configurabile:

- Imprese beneficiarie:
  - Imprese diverse da quelle “gasivore”;
- Requisito di accesso:
  - Incremento di almeno il 30% dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) nel primo trimestre 2022 rispetto al primo trimestre 2019;
- Misura del credito d'imposta:
  - **25%** delle spese sostenute per il gas acquistato ed effettivamente consumato nel secondo trimestre 2022, per usi diversi da quelli termoelettrici;
- Codice tributo per compensazione: 6964.

Requisiti comuni del credito d'imposta

I crediti d'imposta sopra descritti hanno le seguenti caratteristiche comuni:

- Utilizzabili esclusivamente in compensazione mediante modello F24;
- Obbligo di utilizzo entro il 31.12.2022 a pena di decadenza;
- Cedibili a soggetti terzi, comprese banche e intermediari finanziari;
- Non si applica il limite di compensazione annuale di euro 2.000.000 ex art. 34 L.388/2000 né il limite di euro 250.000 previsto per i crediti da quadro RU ex art. 1 co. 532 Legge 244/2007;
- Non sono tassati ai fini IRPEF/IRES/IRAP.

\* \* \*

In caso di sussistenza dei requisiti sopra indicati, lo Studio è disponibile al fine di effettuare una valutazione preliminare sulla possibilità e la convenienza di beneficiare dei crediti d'imposta descritti, previa chiusura del trimestre di competenza.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e, con l'occasione, porgiamo cordiali saluti.

Grazie per la collaborazione  
*Lucchini e Associati*